

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali -
Ripetibilità di prestazioni economiche indebitamente erogate -
Disposizioni dettate con riferimento a pensioni o ad altri trattamenti
previdenziali - Applicabilità - Esclusione - Mancanza del requisito
reddituale - Ripetibilità dalla data del provvedimento di accertamento
dell'indebito - Ipotesi eccettuate.

In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili -
quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38
della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle
indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente
dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica
le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti
previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure
estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui
all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per
mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando
applicazione l'art. 3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif.,
dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del
1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla
data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale
non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al
percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo
affidamento.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13915 del 20/05/2021 (Rv.
661296 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033